

Direzione Generale
Ambiente e Difesa del suolo
e della costa

Direzione Generale
Programmazione Territoriale
e sistemi di mobilità

Bologna, 14 LUG. 2006

Prott. AMP/DPA/06/12110

Alle Province dell'Emilia-Romagna

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)

Nei mesi scorsi sono stati sollevati da più parti dubbi interpretativi in merito alla applicazione del Decreto legislativo n. 330 del 2004 (*Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche*), con particolare riguardo al procedimento di autorizzazione, di competenza provinciale, alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, disciplinato dalla L.R. n. 10 del 1993.

Per approfondire questa tematica sono stati svolti una serie di approfondimenti e incontri con i rappresentanti delle Province, da cui è emersa una condivisa linea interpretativa, diretta ad assicurare il coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali indicate in oggetto.

Si forniscono pertanto, in allegato alla presente nota, i chiarimenti richiesti in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, disciplinato dal D.Lgs. n. 330 del 2004 e dalla L.R. n. 10 del 1993.

Con l'occasione, inviamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa /
(Dott.ssa *Rosalda Eschetti*)

Il Direttore Generale
Programmazione Territoriale e Sistemi di mobilità
(Arch. *Giovanni de Marchi*)

EPB

ALLEGATO

INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)

SOMMARIO

- 1. RIPARTO DI COMPETENZA STATO-REGIONI** pag. 2

Lo Stato è competente al rilascio delle autorizzazioni relative alle linee elettriche che hanno un voltaggio superiore a 150 mila volts e, a prescindere dal voltaggio, a quelle inserite nella rete nazionale. La Regione ha competenza al rilascio delle autorizzazioni per le linee inferiori a 150 mila volts, sempre che non facciano parte delle reti energetiche nazionali.

- 2. NORMATIVA REGIONALE** pag. 2

La Regione con la L.R. n. 10 del 1993 ha attribuito la titolarità al rilascio della autorizzazione di propria competenza alla Provincia e ha disciplinato il relativo.

- 3. D.LGS. N. 330 DEL 2004: APPLICAZIONE NELL'AMBITO REGIONALE.** pag. 3

Le disposizioni del D.Lgs. n. 330 del 2004 debbono essere applicate alle infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale, in quanto normativa sopravvenuta.

- 4. CONFRONTO TRA LE NORMATIVE** pag. 3

I contenuti della normativa statale sono compatibili con la disciplina regionale e, di conseguenza, è ammissibile, in attesa di una normativa regionale che ridisciplini la materia, continuare ad applicare la L.R. n. 10 del 1993 per il rilascio delle autorizzazioni con le opportune integrazioni.

 - 4.1. Profili in cui si registra perfetta coerenza tra le normative** pag. 4

Le normative statali e regionali coincidono circa la conformità urbanistica e il grado di definizione del progetto in base al quale si richiede l'autorizzazione.

 - 4.2. Profili di divergenza tra le normative** pag. 4

La normativa statale prevede la conferenza di servizi obbligatoria, esclude le comunicazioni personali ai fini espropriativi qualora i destinatari sono più di 50, elimina l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio qualora non venga richiesta la dichiarazione di inamovibilità della linea elettrica. Ne risulta che il procedimento autorizzatorio disciplinato dalla L.R. n. 10 del 1993 deve essere modificato e integrato per tener conto di tali differenze.

 - 4.2.1. La Provincia deve attivare sempre la conferenza di servizi** pag. 5
 - 4.2.2. La Provincia non è tenuta ad effettuare le comunicazioni personali a fini espropriativi qualora i destinatari siano più di 50** pag. 5
 - 4.2.3. Non è necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio qualora non venga richiesta la dichiarazione di inamovibilità della linea** pag. 6

 - 4.3. Pubblicità sul bur e sul quotidiano** pag. 8

La pubblicità sul BUR e sul quotidiano, richiesta nell'ambito del procedimento di autorizzazione, è altresì necessaria qualora trattasi di procedura con cui viene effettuata variante urbanistica o nel caso in cui trattasi di opera sottoposta a VIA.

INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)

1. RIPARTO DI COMPETENZA STATO-REGIONI

La competenza al rilascio della autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici è ripartita tra lo Stato e le Regioni. Al fine di individuare l'esatto riparto di competenza occorre considerare che la legge stabilisce due criteri, l'uno relativo alla potenza della linea elettrica, l'altro all'inserimento della linea elettrica nella rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.

Più in particolare:

- a) gli artt. 87 e 88, punto 4, D.P.R. n. 616 del 1977, riservano allo Stato la competenza sugli **impianti elettrici superiori ai 150 mila volts**;
- b) gli artt. 52-quinquies e 52-sexies, DPR. n. 327 del 2001 (come modificato dal D.Lgs. n. 330 del 2004) e l'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003¹ riservano allo Stato² il rilascio della autorizzazione per le **infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica**, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 79 del 1999 ed all'art. 1-ter, comma 2, del D.L. n. 239 del 2003.

Pertanto si deve ritenere che lo Stato sia competente al rilascio delle autorizzazioni relative alle linee elettriche che abbiano un voltaggio superiore a 150 mila volts e, a prescindere dal voltaggio, a quelle inserite nella rete nazionale.

Ne consegue, a contrario, che la Regione ha competenza al rilascio delle autorizzazioni per le **linee inferiori a 150 mila volts, sempre che non facciano parte delle reti energetiche nazionali**.

2. NORMATIVA REGIONALE

La Regione con la L.R. n. 10 del 1993 ha disciplinato l'atto autorizzativo degli impianti elettrici di propria competenza ed il relativo procedimento, attribuendo la titolarità al rilascio della autorizzazione alla Provincia. Tale legge è stata modificata dalla L.R. n. 37 del 2002, per la necessità di armonizzare ed integrare la procedura autorizzatoria con la normativa sugli espropri.

Ne è conseguito un procedimento le cui caratteristiche principali sono così sintetizzabili:

1. trattasi di un procedimento unico, nel cui ambito confluiscono tutti i pareri previsti dalla legislazione vigente, viene accertata la conformità urbanistica dell'opera e viene rilasciata la dichiarazione di pubblica utilità;
2. è prevista la necessità di localizzare l'opera pubblica (anche alla luce di quanto previsto dalla L.R. n. 30 del 2000);
3. l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto definitivo;
4. la dichiarazione di pubblica utilità non è necessaria qualora l'ente che richiede l'autorizzazione avvenga con i privati a degli accordi mediante i quali acquisisce il diritto reale ad installare la linea;

¹ Convertito in legge con modifiche dall'art. 1, L. n. 290 del 2003.

² Nello specifico al Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. si prescrive la necessità di effettuare le comunicazioni personali a fini espropriativi ai proprietari dell'area su cui si installa la linea elettrica, anche nel caso in cui i destinatari siano più di cinquanta;
6. si prevede l'indizione della conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri e le valutazioni mancanti.

3. D.LGS. N. 330 DEL 2004: APPLICAZIONE NELL'AMBITO REGIONALE

Il D.P.R. n. 327 del 2001 è stato integrato dal D.Lgs. n. 330 del 2004, recante "*Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.*".

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 330 del 2004 pone, in primo luogo, la necessità di porre chiarezza circa l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute all'ambito delle competenze amministrative regionali in materia, come specificate nel punto 1.

Pur essendosi la Regione Emilia-Romagna dotata di una propria normativa, sia in materia di espropriazioni, sia in materia di procedimento autorizzatorio per le linee energetiche di propria competenza, si ritiene che **le disposizioni del D.Lgs. n. 330 del 2004 debbano essere applicate alle infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale, in quanto normativa sopravvenuta.**

L'art. 52-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 330 del 2004, dispone infatti esplicitamente che "*Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando non esercitano la propria potestà legislativa.*".

4. CONFRONTO TRA LE NORMATIVE

Chiarito tale punto, occorre verificare se i contenuti della normativa statale³ sono compatibili con la disciplina regionale e accertare, di conseguenza, se e in che misura sia ammissibile, in attesa di una

³ Il D.Lgs. n. 330 del 2004, prevede in particolare che:

1. per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito di un **procedimento unico**, mediante convocazione di una **conferenza di servizi**, ai sensi della L. n. 241 del 1990 (art. 52-quater, comma 1);
2. il procedimento si avvia in base ad un progetto preliminare, salvo la necessità del **progetto definitivo** per la dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi dell'art. 12, comma 1); la dichiarazione di pubblica utilità può anche conseguire ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine;
3. il provvedimento conclusivo comprende la valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale, sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici;
4. qualora i destinatari siano più di 50, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità è effettuato mediante pubblico avviso affisso all'**albo pretorio** dei Comuni interessati, su uno o più **quotidiani** a diffusione nazionale o locale, sul **sito informatico della Regione** nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera, ove istituito (art. 52-ter, comma 1);
5. sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la **dichiarazione di inamovibilità**.

normativa regionale che ridisciplina la materia, continuare ad applicare, con le opportune integrazioni, la L.R. n. 10 del 1993 al fine del rilascio delle autorizzazioni.

4.1. Profili in cui si registra perfetta coerenza tra le normative

Perfetta coerenza esiste tra le due normative rispetto alla **conformità urbanistica**: nel D.Lgs. n. 330 del 2004, all'art. 52-quater⁴ è detto esplicitamente che nell'ambito del procedimento autorizzatorio viene accertata la conformità urbanistica dell'opera e che il provvedimento finale costituisce variazione degli strumenti urbanistici, qualora l'opera non risulti già prevista dalla pianificazione.

Nello stesso senso la L.R. n. 10 del 1993, art. 2-bis, comma 3, ai sensi del quale *"l'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativi, variante al Piano Operativo Comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano regolatore generale (PRG)."*⁵

Pertanto è evidente che il D.Lgs. n. 330 del 2004 non ha, sotto tale profilo, alcuna portata innovativa rispetto alla normativa regionale e quindi l'autorizzazione continua a comportare variante urbanistica avente efficacia localizzativa dell'opera.

Per quanto riguarda il **grado di definizione del progetto** in base al quale si richiede l'autorizzazione, l'art. 52-quater, comma 2, dispone che *"il procedimento può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare"* ed il comma 3 che *"provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo"*. Sia il dato testuale, ossia la mera possibilità che il procedimento venga attivato con il preliminare, sia il fatto che nell'ambito del procedimento unico può essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera (che richiede il progetto definitivo), fanno pensare che possa permanere l'obbligo stabilito dalla L.R. n. 10/1993 di predisporre e presentare il progetto definitivo dell'opera per attivare il procedimento autorizzatorio.

Quindi la procedura attuata in base alla L.R. n. 10 del 1993, art. 2-bis, comma 1, che prevede il rilascio dell'autorizzazione sulla base del progetto definitivo, appare perfettamente coerente rispetto alla normativa statale.

4.2. Profili di divergenza tra le normative

Gli aspetti, invece, rispetto ai quali la disciplina statale diverge da quella regionale sono i seguenti:

1. **obbligatorietà della conferenza di servizi**, a differenza della normativa regionale in cui la conferenza è prevista come eventuale (art. 52-quater, comma 1);

⁴ Il comma 1 dispone che *"per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di procedimento unico"* ed il comma 3 che *"il provvedimento emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 (omissis) costituisce variazione agli strumenti urbanistici."*

⁵ Si fa presente che la normativa regionale si è da tempo occupata della localizzazione delle reti dei servizi e precisamente con la L.R. n. 20 del 2000, che prevede tra i contenuti del POC le opere di urbanizzazione (l'art. A-23 qualifica la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica come dotazioni territoriali) e con la L.R. n. 30 del 2000 (art. 13) che pone a carico dei Comuni (ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP) l'obbligo di definire nello strumento urbanistico i corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.

2. **non necessità della comunicazione personale a fini espropriativi qualora i destinatari siano più di 50**, a differenza della normativa regionale in cui è sempre richiesta la comunicazione personale (52-ter, comma 1);
3. **eliminazione dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio qualora non venga richiesta la dichiarazione di inamovibilità della linea**, mentre nella normativa regionale tale aspetto non è trattato (art. 52-quater, comma 5).

Tali differenze non compromettono comunque la significativa compatibilità tra le due normative, in forza della quale può sostenersi che per il rilascio delle autorizzazioni continui a trovare applicazione la disciplina di cui alla L.R. n. 10 del 1993, fatta salva la necessità di integrarla o modificarla in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 330 del 2004, secondo quanto di seguito precisato.

4.2.1. La Provincia dovrà attivare sempre la conferenza di servizi

Al fine di provvedere all'accertamento della conformità urbanistica delle opere, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla eventuale dichiarazione di pubblica utilità e alla raccolta di tutti i pareri, autorizzazioni o altri atti comunque denominati necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione.

Qualora sia richiesta la procedura di VIA (in quanto stabilita dalla legge o richiesta facoltativamente dal proponente), detto obbligo di ricorrere alla conferenza di servizi sarà assolto in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 9/1999, nel cui ambito vengono raccolti tutti gli atti richiesti per la realizzazione dell'opera, compresa l'autorizzazione all'esercizio della linea elettrica.

Negli altri casi (ossia di linea elettrica non soggetta a procedura di VIA), la Provincia indirà sempre, all'atto del ricevimento della domanda di autorizzazione, una conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241 del 1990, per raccogliere tutti gli atti e i pareri necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione. La normativa statale ha infatti generalizzato l'obbligo del ricorso alla conferenza di servizi, mentre l'art. 3, comma 3, L.R. n. 10/1993 ne prevedeva la convocazione solo nell'ipotesi in cui fosse necessario acquisire pareri e valutazioni mancanti.

4.2.2. La Provincia non è tenuta ad effettuare le comunicazioni personali ai fini espropriativi qualora i destinatari sono più di 50

L'art. 52-ter, comma 1, D.Lgs. n. 330 del 2004, prevede infatti che "Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera."

Si osserva tuttavia che, trattandosi di disposizione semplificatoria nell'interesse della Pubblica Amministrazione, è comunque legittimo effettuare le comunicazioni personali anche qualora i destinatari siano più di 50. Ciò appare anzi opportuno se si considera, da un lato, che altre numerose comunicazioni sono previste nel prosieguo della procedura espropriativa, per cui l'attività preparatoria (ricerche catastali, ecc.) necessaria per effettuare le comunicazioni deve

comunque essere svolta, dall'altro, che lo svolgimento delle stesse evita possibili contestazioni tardive, riducendo l'eventuale contenzioso.

4.2.3. *Non è necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio qualora non venga richiesta la dichiarazione di inamovibilità della servitù coattiva di elettrodotto e, qualora venga effettuata tale richiesta, permane in capo alla Provincia la discrezionalità circa la necessità o meno di rilasciarla.*

La servitù coattiva costituisce il titolo mediante il quale l'ente elettrico acquisisce il diritto di installare la linea nel fondo altrui. Infatti tra i casi di servitù coattiva⁶, l'art. 1056 del codice civile disciplina la servitù coattiva di elettrodotto, stabilendo che "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia."

Il regime ordinario della servitù coattiva di elettrodotto è l'AMOVIBILITÀ⁷: ciò si evince chiaramente dalle disposizioni del codice civile che regolano l'esercizio della servitù⁸ e dalla legislazione di settore, relativa sia agli impianti elettrici⁹ che agli espropri.¹⁰

Accanto a questa logica civilistica, nel cui ambito l'amovibilità risponde alla necessità di contemperare interessi privati di diversa natura, non si deve dimenticare che la servitù coattiva di elettrodotto va altresì inquadrata in un sistema di interessi di diritto pubblico, che attengono al possibile impatto territoriale e ambientale di tali infrastrutture. Pertanto, anche qualora la linea elettrica sia amovibile, è comunque necessaria la verifica della corretta localizzazione dell'opera e l'accertamento della sua compatibilità ambientale, mediante la procedura di variante urbanistica e la procedura di VIA. Le stesse esigenze permangono, determinando la necessità di rinnovare le procedure indicate (variante urbanistica e VIA), nel caso in cui la linea amovibile debba essere, su richiesta del proprietario del fondo, collocata diversamente.

⁶ L'art. 1032 del c.c. stabilisce che le servitù coattive si costituiscono o mediante contratto, o con sentenza o, nei casi specificatamente determinati dalla legge, con atto dell'autorità amministrativa.

⁷ Si ricorda peraltro che l'unico caso di inamovibilità che il nostro ordinamento prevedeva era quello di cui all'art. 9, comma 10, del D.P.R. n. 342 del 1965, che disponeva che "Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente nazionale per l'Energia Elettrica a tensione uguale o superiore a 220.000 Volt sono inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 122, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.". Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 58 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Benché l'amovibilità sia la regola, non è esclusa la possibilità che venga stabilita l'inamovibilità nei modi consentiti dalla legge, ossia mediante contratto, quando nell'atto costitutivo viene inserita la clausola che prevede l'inamovibilità dell'elettrodotto in deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 122, o mediante atto dell'autorità amministrativa, qualora sussista uno specifico interesse pubblico che giustifichi questa ulteriore menomazione delle facoltà spettanti al proprietario.

⁸ L'art. 1065 stabilisce che "nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente." E l'art. 1068 dispone che "se l'originario esercizio è divenuto gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo."

⁹ L'art. 122, del R.D. n. 1775 del 1933, dispone al comma 4 che "salvo le diverse pattuizioni che siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo", ed al comma 5 che "In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù."

¹⁰ Il D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della L. 27 ottobre 2003, n. 290), recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", all'art. 1-sexies, comma 2, lett. b), dispone che l'autorizzazione comprende l'eventuale dichiarazione di inamovibilità, conformemente al D.P.R. n. 327 del 2001.

L'aver escluso la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non fa venir meno né la necessità della variante urbanistica, richiesta comunque in forza della legislazione regionale (L.R. n. 20 del 2000 e L.R. n. 30 del 2000), né la procedura di VIA, né la eventuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.¹¹

In conclusione può dirsi quindi che l'impatto della disposizione in commento sul procedimento autorizzatorio di competenza regionale (laddove esclude la procedura di apposizione del vincolo espropriativo), appare semplicemente nominalistico, considerato che comunque permane l'obbligo di effettuare l'accertamento della conformità urbanistica, la valutazione di impatto ambientale e l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Altro aspetto procedurale da esaminare è relativo alla sussistenza o meno in capo alla Provincia della discrezionalità al rilascio della dichiarazione di inamovibilità. La richiesta di inamovibilità determina la necessità dell'apposizione del vincolo espropriativo e la corresponsione da parte dell'ente richiedente l'autorizzazione di una indennità maggiore rispetto al caso in cui la servitù fosse amovibile. L'inamovibilità esclude la possibilità per il proprietario del fondo servente di ottenere il trasferimento delle condutture e degli appoggi qualora voglia eseguire sul fondo innovazioni o costruzioni, sacrificando in modo maggiore il proprietario.

Come abbiamo già visto, la legislazione e la giurisprudenza hanno affermato che il diritto di proprietà va sacrificato nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario alla realizzazione dell'opera pubblica e che, di conseguenza, la limitazione ulteriore che consegua alla inamovibilità vada prevista se in effetti sussiste uno specifico interesse pubblico che la giustifichi¹².

Pertanto si ritiene che la dichiarazione di inamovibilità non debba essere concessa automaticamente a seguito della richiesta da parte dell'ente richiedente l'autorizzazione, in quanto va valutata la sussistenza dei requisiti che giustificano tale limitazione del diritto di proprietà.¹³

¹¹ La dichiarazione di pubblica utilità è necessaria qualora i proprietari delle aree interessate dalle linee elettriche non addivengono ad accordi privati con l'ente richiedente l'autorizzazione; in tal caso infatti sarà necessario attivare la procedura espropriativa al fine di acquisire il diritto ad installare le linee elettriche e prevedere un indennizzo per il proprietario.

¹² D'altra parte il fatto che esiste l'art. 122 del T.U., che attribuisce al proprietario il diritto soggettivo di chiedere lo spostamento, non significa che tale diritto (come lo stesso diritto di proprietà) non possa degradare ad interesse legittimo di fronte all'esigenza di realizzare l'opera pubblica.

¹³ Le caratteristiche costruttive degli elettrodotti di medie e grandi dimensioni sono tali che il pubblico interesse può essere normalmente soddisfatto solo attraverso l'imposizione di una servitù che abbia carattere di inamovibilità. Una situazione di inamovibilità può essere ravvisata con riguardo a linee elettriche minori, di pubblica utilità, qualora esse siano installate in maniera tale da rendere praticamente impossibile l'utilizzazione edilizia delle varie parti del fondo asservito e che per ragioni di natura tecnica sia impossibile modificare quella sistemazione (Cass. Sez. I, 18.10.84, n. 5260). La dichiarazione di inamovibilità sembra dover essere dichiarata solo se effettivamente necessaria e ciò per non aggravare la posizione del proprietario, il quale una volta dichiarata la inamovibilità viene "espropriato" del diritto di richiedere la rimozione o lo spostamento della conduttura elettrica. L'esercente la linea elettrica, in sede di costituzione della servitù, può ottenere in via convenzionale la rinuncia all'art. 122 (e allora non importa che ricorrano i presupposti che giustificano la inamovibilità) o, ove ciò non sia possibile, potrà richiedere alla P.A. di costituire una servitù amovibile. Ma occorre motivare tale richiesta e se in caso di linee di medie e grandi dimensioni può dirsi che è la natura della linea stessa ad imporre la inamovibilità, il che esclude la necessità di una particolare motivazione ai fini dell'imposizione, per le linee minori occorre dimostrare che effettivamente l'inamovibilità sia necessaria, ossia che l'opera pubblica possa avere solo quel tracciato.

4.3. Pubblicità sul bur e sul quotidiano

Infine si sottolinea che la **pubblicità sul BUR e sul quotidiano** (pur non essendo prevista dal D.Lgs. n. 330 del 2004) è necessaria in quanto prevista nell'ambito del procedimento di autorizzazione: l'art. 3, comma 1, L.R. n. 10 del 1993, dispone infatti che si dia avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione nel BUR e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Le medesime pubblicazioni sono necessarie qualora trattasi di procedura con cui viene effettuata variante urbanistica (L.R. n. 20 del 2000) o nel caso in cui trattasi di opera sottoposta a VIA (L.R. n. 9 del 1999), per cui è possibile effettuare una unica pubblicità sul BUR e sul quotidiano, con cui si comunica l'avvio del procedimento, specificando che essa è attuata ai fini della variante urbanistica, della VIA e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica.